



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Pierluigi Tosi

coadiuvato dal:

- Direttore Amministrativo Dott. Giacomo Centini**
- Direttore Sanitario Dr.ssa Silvia Briani**

Richiamato l'art. 3 del D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;

Richiamate le vigenti disposizioni in materia di fumo (L.11.11.1975 n.584 e s.m.i., L. 3/2003 e s.m.i., D.P.C.M. 23/12/2003 e L.R.T. 04/02/2005 n.25);

Richiamato altresì l'art. 24, comma 1, D.Lgs. n.6 del 12 gennaio 2016, il quale modificando l'art.51, comma 1-bis della L.16 gennaio 2003, n.3, ha introdotto il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché delle pertinenze esterne dei reparti di ginecologie e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS;

Vista la circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016;

Premesso che con Delibera n. 323 del 27/08/2009 era stato adottato il “Regolamento aziendale sul divieto di fumo”;

Rilevata l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del Regolamento sopra citato, approvando il nuovo Regolamento aziendale sul divieto di fumo che tenga conto delle intervenute modifiche normative e dei cambiamenti a livello aziendale, di cui all'All.1 al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto altresì opportuno nominare, ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 25/2005:

- il Dirigente Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di fumo nella persona del Direttore dell'UOC Gestione del Personale, Dott.ssa Maria Silvia Mancini;
- il Responsabile del monitoraggio aziendale per lo svolgimento delle attività indicate nel Regolamento aziendale, individuato nella persona del Dott. Giacomo Neri, afferente alla UOC Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;

Rilevato che il Servizio Prevenzione e Protezione ha tra i suoi obiettivi la “Promozione di progetti per la prevenzione e promozione della salute rivolti ai lavoratori (in collaborazione con UOC Politiche del Personale)”;

Letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento il RSPP Ing. Fabrizio Dori sottopone alla Direzione Aziendale l'adozione del nuovo Regolamento aziendale sul divieto di fumo”, attestandone, per quanto di competenza, la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 149 del 20.07.2012;



Delibera firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



DELIBERA

1. di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale con il relativo allegato (Allegato 1), di approvarla integralmente e pertanto:
2. di approvare il nuovo Regolamento aziendale sul divieto di fumo allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, che dovrà essere affisso nell'albo aziendale e pubblicato nella rete intranet aziendale;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 L.R. T. n. 40/2005 e s.m.i.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ALLEGATO 1

PROPOSTA N.842 del 06/05/2016

OGGETTO: “Approvazione del nuovo Regolamento Aziendale sul divieto di fumo”.

Struttura proponente: Servizio Prevenzione e Protezione

Dato atto che con Delibera 323 del 27/08/2009 era stato approvato il Regolamento aziendale sul divieto di fumo;

Tenuto conto della vigente normativa in materia di fumo (L.11.11.1975 n.584 e s.m.i., L. 3/2003 e s.m.i., D.P.C.M. 23/12/2003 e L.R.T. 04/02/2005 n.25);

Considerato che l'art. 24 del D.Lgs. n.6 del 12 gennaio 2016 ha modificato l'art.51, comma 1-bis della L.16 gennaio 2003, n.3, introducendo il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché delle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS;

Vista altresì la circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016;

Dato atto che si rende necessario adottare un nuovo Regolamento aziendale sul divieto di fumo che tenga conto delle intervenute modifiche normative in materia di fumo e dei cambiamenti a livello aziendale;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 4 del L.R.T. n. 25/2005 è necessario individuare:

1. il Dirigente Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di fumo;
2. il Responsabile del monitoraggio aziendale per lo svolgimento delle attività indicate nel Regolamento aziendale

Rilevato che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) intende assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l'applicazione delle disposizioni del quadro normativo e legislativo vigente e la promozione di progetti per la prevenzione e promozione della salute;

Tenuto conto che il raggiungimento del suddetto obiettivo è garantito anche attraverso un regolamento che consenta la piena applicazione della normativa vigente;

Rilevato che il Servizio Prevenzione e Protezione ha tra i suoi obiettivi la “Promozione di progetti per la prevenzione e promozione della salute rivolti ai lavoratori (in collaborazione con UOC Politiche del Personale)”

Considerato le risultanze degli incontri del gruppo di lavoro aziendale sul fumo e i pareri dei soggetti coinvolti;

Dato atto, per quanto di competenza, della legittimità e delle regolarità formale e sostanziale della presente proposta;



Delibera firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



PROPONE:

1. di adottare il nuovo Regolamento Aziendale sul divieto di fumo – Allegato 1a alla presente proposta come parte integrante e sostanziale;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 4 del L.R.T. n. 25/2005:
 - il Dirigente Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di fumo nella persona del Direttore dell'UOC Gestione del Personale, Dott.ssa Maria Silvia Mancini
 - il Responsabile del monitoraggio aziendale per lo svolgimento delle attività indicate nel Regolamento aziendale, individuato nella persona del Dott. Giacomo Neri, afferente alla UOC Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Proponente e Responsabile del procedimento
(Ing. Fabrizio Dori)



Delibera firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



ALLEGATO 1a)

REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMARE

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Divieto di Fumare
- Art. 3. Ambito di applicazione del divieto di fumare
- Art. 4. Locali nei quali è consentito fumare
- Art. 5. Cartelli “Divieto di fumo”
- Art. 6. Soggetti responsabili dell’applicazione della normativa in materia di divieto di fumare
- Art. 7. Doveri dei Soggetti responsabili dell’applicazione della normativa in materia di divieto di fumare e degli incaricati
- Art. 8. Nomina di soggetti terzi cui affidare le funzioni di osservanza del divieto e di accertamento e contestazione delle infrazioni
- Art. 9. Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni
- Art. 10. Sanzioni amministrative
- Art. 11. Abrogazioni
- Art. 12. Norme di rinvio
- Art. 13. Pubblicità del regolamento
- Art. 14. Entrata in vigore



Premessa

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Art. 2087 del Codice Civile.
- Art. 9. della L.20 maggio 1970, n.300.
- L.11 novembre 1975, n.584
- L.24 novembre 1981, n.689, “Modifiche al sistema penale”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995.
- L.R.T. 28 dicembre 2000, n. 81. “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”.
- Circolari del ministero della Sanita’ n.4 del 2001 e n. 8 del 2002, Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004.
- Convenzione quadro per il controllo del tabacco (Framework convention on tabac control) della Organizzazione mondiale della sanita’, 2003.
- Art. 51 della L. 16 Gennaio 2003 n. 3. “Disposizioni fondamentali in materia di pubblica amministrazione.
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.
- DPCM 23 dicembre 2003, “Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’art.7 della legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”.
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003. n.3.
- L.R.T. 4 febbraio 2005, n.25, “Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo”.
- D.Lgs n. 81 del 09/04/2008.
- Codice etico e di comportamento aziendale.
- Manifesto della società scientifica di Sanità Pubblica italiane del 9 dicembre 2014, “tabacco end game strategy”.
- D.L. 104/2013 come modificato dalla L. 128 dell’8 novembre 2013
- Legge Regionale toscana 81/2005
- D.Lgs n. 6 del 12 gennaio 2016
- Circolare Ministero della Salute del 4 febbraio 2016.

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative, nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto del fumo, con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie.
2. Il presente regolamento disciplina il divieto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, all’interno e nelle pertinenze esterne della struttura universitaria ospedaliera, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria della struttura universitaria ospedaliera.



Art. 2. DIVIETO DI FUMARE

1. E' fatto divieto di fumare:
 - α) in tutti i locali nei quali l'Azienda eroga le proprie prestazioni di natura sanitaria, tecnica ed amministrativa, siano essi di proprietà dell'azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo;
 - β) nelle pertinenze esterne della struttura universitaria ospedaliera, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria della struttura universitaria ospedaliera.
 - χ) a bordo di tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda (ambulanze, macchine di servizio e qualsiasi altro mezzo utilizzato dai dipendenti);
 - δ) presso tutte le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell'Azienda, comprese strade, cortili, giardini, terrazzi, e scale normali ed antincendio;
2. A titolo meramente esemplificativo, il divieto si applica nelle corsie dell'ospedale, negli ambulatori, nelle sale di attesa, nei corridoi, nelle scale, all'interno delle sale operatorie, nonché negli uffici che effettuano attività di sportello o comunque di ricevimento degli utenti e degli amministratori, ivi compresi quelli amministrativi, anche direzionali, ai quali il cittadino possa accedere, nonché negli uffici, nei locali adibiti ad attività sanitarie e tecnico-amministrative, nelle sale nelle quali siano convocate riunioni afferenti all'attività dell'azienda, ivi comprese le relazioni istituzionali e politiche, negli archivi, negli spogliatoi, nei locali di pertinenza ambulatoriale o di reparto ed in quelli nei quali si effettuano prestazioni accessorie all'assistenza sanitaria, ivi comprese quelle di laboratorio e radiologiche.

Art. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

1. Il presente regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - dipendenti aziendali ed universitari convenzionati;
 - soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'Azienda (dipendenti di ditte esterne, collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, specializzandi, dottorandi, studenti, tirocinanti e figure similari);
 - pazienti;
 - accompagnatori;
 - visitatori.

Art. 4. LOCALI NEI QUALI È CONSENTITO FUMARE

1. L'Azienda individua le aree esterne da riservare ai fumatori nell'allegato 1 al presente regolamento a formarne parte integrante e sostanziale, riservandosi la facoltà di aggiornarle sulla base del monitoraggio dell'applicazione del regolamento stesso.
2. Gli spazi esenti dal divieto di fumo, come sopra individuati, devono essere attrezzati secondo quanto previsto in materia dalla vigente normativa o dalle eventuali normative di aggiornamento.
3. Al di fuori degli spazi individuati il divieto di fumare è assoluto.

Art. 5. CARTELLI "DIVIETO DI FUMO"

1. Nei locali nei quali è fatto divieto di fumare sono apposti, a cura dei Responsabili di cui



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- al successivo Articolo, apposti ed adeguati cartelli recanti la scritta “VIETATO FUMARE”.
2. Il cartello riporta l'indicazione:
 - delle prescrizioni di legge;
 - delle sanzioni applicabili ai contravventori;
 - del nominativo dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione.
 3. I cartelli di cui al comma precedente sono predisposti ed esibiti in forma e veste unica per l'intero ambito territoriale dell'Azienda.

Art. 6. SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMARE

1. Il **Dirigente Responsabile** dell'applicazione della normativa in materia di fumo, ai sensi dell'art.4 della L.R.T. n.25/2005 garantirà:
 - l'aggiornamento dell'evoluzione delle norme in materia;
 - l'elaborazione e l'aggiornamento dei regolamenti in materia;
 - la formazione necessaria;
 - le comunicazioni aziendali;
 - il coordinamento delle attività legate alle norme vigenti;
 - il monitoraggio del grado di realizzazione della politica per il divieto del fumo con il supporto del responsabile del monitoraggio individuato di seguito.
2. Sono **Soggetti Responsabili** dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare, ai sensi dell'art.4 della L.R.T. n.25/2005, i **Dirigenti** preposti ad una struttura organizzativa complessa ed i **Dirigenti** preposti ad una Unità operativa semplice e/o dipartimentale, i **Responsabili** dei servizi e delle linee professionali.
3. Allo scopo di cui al punto precedente possono essere individuati, per gli stessi locali, più soggetti.
4. Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, i **Responsabili** come sopra individuati, ferma restando la propria concorrente competenza, possono, con disposizione di servizio interna, individuare tra il personale dipendente, in servizio presso la propria struttura, preferibilmente di qualifica non inferiore alla “D”, i soggetti ai quali affidare la funzione di **Incaricati** della vigilanza sul rispetto del divieto di fumare.
5. L'attribuzione di cui al comma precedente deve essere portata a conoscenza, mediante esposizione in forma nominativa, ai cittadini e agli operatori della struttura interessata. In particolare, il soggetto Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare:
 - redige e comunica al dipendente il formarle conferimento dell'incarico, indicando i locali nei quali è chiamato a svolgere tale attività;
 - acquisisce l'accettazione formale dell'incarico da parte del soggetto interessato;
 - trasmette copia di detta accettazione al Direttore del Dipartimento.
6. Resta fermo che, qualora i soggetti Responsabili non provvedano a nominare Incaricati per la vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, essi stessi sono da ritenersi addetti alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito, ed il loro nominativo dovrà essere, a loro cura, riportato sui cartelli e comunicato al Direttore del Dipartimento.
7. Il **Responsabile del Monitoraggio Aziendale** garantirà:
 - il supporto tecnico agli incaricati preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- fumo, anche mediante la formazione specifica;
- il monitoraggio del grado di realizzazione della politica per il divieto del fumo sulla base delle indicazioni del Dirigente Responsabile sopra indicato;
- l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti Responsabili e Incaricati sulla base delle indicazioni del Dirigente Responsabile sopra indicato.

Art. 7. DOVERI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMARE E DEGLI INCARICATI

1. I Responsabili sono tenuti a:
 - a) verificare affinché nei locali di competenza siano affissi, nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, i Cartelli con le sanzioni applicabili e l'individuazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione;
 - b) verificare che i Cartelli non vengano rimossi;
 - c) vigilare sull'osservanza sul divieto di fumare e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
 - d) verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate e l'integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione ;
 - e) segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo al Responsabile aziendale per l'applicazione della normativa;
 - f) rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengono al divieto, informandone i rispettivi Responsabili.

Art. 8. NOMINA DI SOGGETTI TERZI CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI OSSERVANZA DEL DIVIETO E DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. L'Azienda ha la facoltà, nei limiti stabiliti dalla legge, di provvedere alla nomina formale di soggetti terzi cui affidare le funzioni di osservanza del divieto e di accertamento e contestazione delle infrazioni (personale incaricato/acertatore esterno, quali le Guardie Giurate ed il Servizio di Vigilanza).
2. Nel caso in cui i soggetti incaricati siano terzi, gli stessi sono tenuti, sulla base di specifici accordi, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti previsti dal Regolamento Aziendale;
 - verificare la correttezza delle indicazioni riportate nella cartellonistica e controllarne l'integrità richiedendole ove necessario la sostituzione;
 - accertare le infrazioni con le stesse modalità previste per gli incaricati interni;
 - segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo al dirigente responsabile.
3. Per tutti gli spazi comuni l'Azienda ha individuato la ditta incaricata del servizio di vigilanza (affidamento alla ditta "Il Globo Vigilanza").

Art. 9. CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Gli Agenti Accertatori sono individuati nelle figure del Dirigente Responsabile, dei Soggetti Responsabili e degli Incaricati, così come definiti nell'Art.
2. Agli Agenti Accertatori spetta l'accertamento e contestazione delle infrazioni e la verba-



- lizzazione della sanzione amministrativa, ferma restano la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria adibite a tale servizio per legge.
3. Per ciascuna infrazione al divieto di fumare deve essere redatto un verbale di accertamento di illecito amministrativo, conforme al Modello aziendale già in uso, in triplice copia:
 - a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
 - b) una copia viene trasmessa tempestivamente al Responsabile del Monitoraggio perché venga inviata al Comune competente per territorio, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
 - c) una copia viene conservata presso la struttura in cui è stata accertata la violazione.
 4. In particolare, l'Agente Accertatore deve attenersi alle seguenti modalità di contestazione:
 - a) caso di immediata contestazione con sottoscrizione del verbale: il soggetto accertatore redige, il triplice copia il verbale di contestazione e consegna al contravventore quello di sua spettanza, debitamente sottoscritto da entrambe, al cui interno è descritta la procedura di pagamento della sanzione o di eventuale contestazione ed indicato ccp relativo al Comune competente per territorio;
 - b) caso di immediata contestazione con rifiuto del contravventore di sottoscrizione del verbale o di riceverne copia: il soggetto accertatore ne dà atto nel verbale, redatto in triplice copia, che sottoscrive per la successiva notifica al contravventore;
 - c) caso di impossibilità di immediata contestazione: il soggetto redige in triplice copia il verbale di contestazione e lo sottoscrive per la successiva notifica al contravventore.
 5. Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) la notifica al contravventore viene effettuata a cura dell'Agente Accertatore a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore), insieme al bollettino di c/c postale, nel quale deve essere indicato come causale "pagamento sanzione verbale n.... del....".
 6. In tutte le suddette ipotesi l'Agente Accertatore provvede ad inviare al Responsabile del Monitoraggio una copia del Verbale perché venga trasmessa al Comune competente per territorio, quale autorità competente alla riscossione dei proventi, allo scadere de termine previsto per il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale stesso).
 7. Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente Accertatore. Il trasgressore deve provvedere al pagamento della sanzione presso gli Uffici Postali mediante il bollettino di conto corrente.
 8. Ai sensi dell'art.8 della L.R.T. n.25 del 4.2.2005, l'autorità Competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Comune competente per territorio, che è anche destinatario dei proventi derivanti dal pagamento della sanzione. Il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, può inviare scritti difensivi al Comune competente o di essere sentito da tale Autorità.
 9. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Azienda provvederà ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento secondo le procedure di cui alla vigente normativa.



Art. 10 . SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. I trasgressori degli obblighi imposti dalla normativa sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per i trasgressori del divieti di fumo: da Euro 27,50 ad Euro 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età;
 - b) per i soggetti incaricati di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni: da Euro 220,00 a Euro 2.200,00. Tale sanzione è aumentata della metà nel caso in cui gli impianti installati ai sensi del precedente art. 4 non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano mantenuti in efficienza. In questo caso la competenza dell'accertamento delle violazioni degli obblighi dei Responsabili spetta agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 25/2005.
2. Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta (per un importo rispettivamente di Euro 55,00, Euro 440,00, Euro 880,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista) e con effetto liberatorio entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione effettuata.

Art. 11. ABROGAZIONI

E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione n. 323/2009.

Art. 12. NORME DI RINVIO

Per tutto quello non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le disposizioni in materia di tutela della salute contro i danni del fumo.

Art. 13. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà affisso all'Albo dell'Azienda, pubblicato sul sito internet ed intranet aziendale ed inviato per la massima diffusione a tutti i direttori di struttura.

Art. 14. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività dell'atto di adozione.



Delibera firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



ALLEGATO 1

